

# Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

*AIPG Newsletter*

n° 27 Ottobre – Dicembre 2006

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

## Il punto su...

***“Quo usque tandem abutere, Catilina....?”*** 1

Editoriale di  
Luisella de Cataldo

***L'attesa e il sogno. Il sogno di Penelope*** 4

di Anna Maria Bellussi

***Le baby Gangs*** 6

di Massimiliano Ferrario

***Notizie dall'Associazione*** 8

## IL PUNTO SU...

***“QUO USQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA....?”***

di

Luisella de Cataldo Neuburger

*Presidente AIPG*

*Avvocato Psicologo*

*Resp. Sezione di Psicologia Giuridica*

*Università degli Studi di Milano*

La risposta, nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI pen. n. 22274/06 che segue.

### Fatto

Con sentenza in data 28 maggio 2003, il Tribunale di Milano condannava PLATE' Alessandro, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile dei reati di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico (art. 495 commi primo e secondo c.p.; capo A; in Milano, il 20 maggio 1997) e di abusivo esercizio della professione di psicologo (art. 348 c.p.; capo B; in Milano, in data anteriore e prossima al 17 febbraio 2000), unificati dalla continuazione.

A seguito di impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Platè in ordine al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione e determinava la pena per il residuo reato di cui al capo B in mesi due di reclusione, confermando nel resto.

Rilevava in fatto la Corte di appello che il Platè, al fine dell'ottenimento di un incarico professionale dalla Regione Lombardia, aveva dichiarato nel suo *curriculum vitae* di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia e di essere in possesso del titolo di professore, circostanze rivelatesi poi false.

Sulla base dei titoli allegati, l'Ufficio di Presidenza della Regione lo aveva incaricato in data 21 aprile 1999 di procedere alla valutazione del profilo psico-attitudinale di soggetti destinati a ricoprire determinate figure professionali nell'ambito di detta amministrazione.

Ad avviso della Corte territoriale, non rilevava tanto accertare se lo specifico incarico attribuito al Platè (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'*assessment center*) fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, quanto stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo; e ciò era

da ritenersi accertato, posto che l'attività svolta dal Platè aveva comportato una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, considerandosene il controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché le caratteristiche di socievolezza e di leadership), e che il medesimo aveva ottenuto tale incarico proprio in forza della determinante considerazione degli allegati falsi titoli di studio e professionali riferentisi specificamente alla sua qualifica di psicologo.

La Corte rigettava inoltre la richiesta di escludere le costituite parti civili.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, era indubbio che l'abusivo esercizio della professione aveva leso l'Ordine nella sua rappresentanza degli associati, esposti a una concorrenza sleale di un non abilitato a quella determinata attività, oltre ad avere leso l'immagine dello stesso Ordine, come organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio di quella professione.

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia, non precludeva l'azione civile in sede penale il fatto che i medesimi avessero ottenuto la condanna della Regione davanti al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, dato che la pretesa nei confronti del Platè era finalizzata al risarcimento del solo danno morale conseguente direttamente alla illecita condotta dell'imputato, sotto il profilo del patimento e della sofferenza subiti dai dipendenti sottoposti a una indagine psicologica da persona non abilitata.

La Corte motivava infine in ordine al trattamento sanzionatorio, mettendo in luce a tal fine, quali decisivi parametri di valutazione, la gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto personalmente nonché dal difensore avv. Raffaele Della Valle.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la inosservanza degli artt. 74 e 75 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di danno e di legittimazione delle costituite parti civili.

Con riferimento all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si rileva che l'art. 348 c.p. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e non protegge, se non indirettamente, singole categorie professionali; e che comunque non sarebbe possibile individuare un danno d'immagine in capo a un ente, che non subisce le sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica.

La Corte di appello non ha tenuto conto di tali rilievi e, al fine di giustificare il danno dell'Ordine professionale, ha per di più ipotizzato condotte diverse da quelle in contestazione e individuato ulteriori parametri di valutazione (non più danno d'immagine derivante dalla pubblicità della vicenda sui quotidiani, ma lesione al prestigio derivante all'associazione quale organismo sorveglianza del legittimo esercizio della professione).

Quanto alla costituzione di parte civile dei dipendenti della regione Lombardia dichiarati non idonei a seguito della procedura di selezione del personale contestata al Platè, i giudici di appello erroneamente hanno ritenuto che l'azione in sede penale non fosse preclusa dall'azione risarcitoria espletata da detti soggetti davanti al Tribunale di Milano in funzione di giudice di lavoro, definita con sentenza passata in giudicato.

Infatti, l'aver detti soggetti limitato l'azione civile nei confronti della Regione Lombardia non consentiva comunque la successiva costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, sia pur per i soli danni morali, dato che la lesione lamentata si connetteva esplicitamente alla condotta addebitata al Platè, e valendo in simi-

le ipotesi la preclusione di cui all'art. 75 c.p.p.

In ogni caso non è stata data puntuale risposta al rilievo circa l'insussistenza di un nesso causale diretto e immediato tra il danno (solo morale) lamentato e la condotta ascritta all'imputato, posto che il danno consisterebbe in una sofferenza fisica determinata dal fatto di avere partecipato a una procedura non correttamente gestita, a fronte della supposizione che se gli aspiranti fossero stati esaminati da uno psicologo essi sarebbero stati dichiarati idonei.

Con un secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 348 c.p. e il vizio di motivazione in punto di responsabilità penale di considerazione anche in relazione alla omessa considerazione dei rilievi difensivi.

La Corte di appello riconosce espressamente che l'attività di ricerca e selezione del personale e, in particolare, quella di valutazione del potenziale (consistente nella predizione del contributo fornibile da un dipendente in una posizione più elevata da quella occupata attualmente), affidata al Platè dalla Regione Lombardia non rientrava tra quelle di pertinenza della professione di psicologo, ma poi perviene ad affermare che l'attività concretamente svolta dall'imputato, che era proprio quella di valutazione del potenziale, attraverso la tecnica dell'*assessment center*, rientrasse in quella propria dello psicologo, così dando rilievo non al contenuto dell'attività ma alla tecnica utilizzata (*assessment center*) di cui non si offre alcuna concreta definizione.

Non si è tenuto conto delle argomentazioni difensive, con le quali si sottolineava che la metodologia dell'*assessment center* (che si fonda sulla verifica delle potenzialità di sviluppo di una persona posta in situazioni di lavoro simili a quelle che incontrerebbe qualora venisse promossa o spostata ad altri incarichi) non comportava al-

cun giudizio introspettivo o psicologico sulla persona oggetto di valutazione. In concreto il Platè si era limitato a verificare se i dipendenti della Regione evidenziavano, nelle situazioni provocate, ansia, aggressività, socievolezza, comunicatività, senza alcuna introspezione nelle cause profonde da tali reazioni.

Inoltre, non si è considerato che l'incarico all'imputato di effettuare, una, valutazione del potenziale dei dipendenti della Regione Lombardia fu affidato a un soggetto in possesso dei titoli e delle qualità necessarie per il suo svolgimento, avendo il Platè seguito la specializzazione in Psicanalisi della Relazione e svolto attività di collaborazione per più di 12 anni presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano.

Con un terzo subordinato motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non essendosi considerata l'unicità temporale e di spazio della condotta di falso posta in essere dall'imputato (consistente nella affermazione di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia) e il fatto che il conferimento dell'incarico prescindeva testualmente dal titolo accademico.

Diritto

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal motivo in punto di affermazione della responsabilità penale, va osservato che il ricorrente non è stato in grado di evidenziare alcun vizio logico o giuridico a carico della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha correttamente osservato che l'oggetto dell'accertamento giudiziale non implicava il verificare se l'incarico affidato al Platè (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'*assessment center*) fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, ma lo stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo, e cioè avesse usato strumenti

di indagine della psiche dei candidati riservati a detta professione.

Nella specie, pur riconoscendosi che l'attività di selezione del personale, anche attraverso la valutazione del potenziale, è libera, è stato accertato che in concreto il Platè aveva compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, a norma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, atteso che l'imputato aveva osservato i candidati sotto i profili del controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché delle loro caratteristiche di socievolezza e di *leadership*; il tutto, del resto, conformemente all'incarico affidatogli, che comportava testualmente la stesura di un "profilo psicologico individuale" e di una scheda di analisi del potenziale nella quale dovevano essere individuati 36 parametri di osservazione "derivanti dalla psicologia comportamentistica".

Non sembra dubbio che l'analisi di un "profilo psicologico" basato sull'applicazione della "psicologia comportamentistica" sia compito esclusivo dello psicologo.

Il ricorrente assume che il Platè si era limitato a registrare obiettivamente le risposte dei dipendenti a determinate situazioni provocate, senza alcuna introspezione sulle cause profonde di tali reazioni.

Non è questo però ciò che hanno accertato i giudici di merito, i quali hanno avuto modo di precisare che le schede di analisi del potenziale effettivamente compilate dal Platè evidenziavano che il medesimo, in perfetta osservanza dell'incarico, aveva per l'appunto provveduto alla stesura dei profili psicologici individuali (v. in particolare p. 11 della sentenza impugnata).

Inoltre, giustamente la Corte di appello ha evidenziato che l'incarico affidato al Platè dalla Regione Lombardia si basava proprio sull'apprezzamento della sua specifica competenza di psicologo, attestata, contrariamente al vero, nella lettera di richiesta di conferimento dell'incarico e nel *curriculum* allegato.

Si rileva contraddittoriamente nel ricorso che il Platè, a prescindere dalla falsa attestazione circa la propria qualità di medico psicologo, era comunque in possesso di titoli che lo rendevano altamente qualificato per lo svolgimento dell'incarico; non considerandosi però che questi addotti titoli, riferentisi proprio alle sue esperienze di studi e di ricerca nel campo della psicologia, avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti ove, come si assume, l'attività da svolgere avesse dovuto prescindere da specifiche competenze psicologiche, che il Platè comunque non poteva esercitare.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato non merita dunque censura.

Posto che è stato accertato che egli svolse nel caso in esame attività riservate dalla legge agli psicologi e che non era abilitato alla professione, non avendo conseguito il titolo di psicologo mediante esame di Stato e non essendo conseguentemente iscritto ai relativo albo, è appena il caso di precisare che l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato (v., tra le altre, Cass., sez. VI, u.p. 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., sez. VI, u.p. 7 marzo 1985 Lo Verso).

2. Quanto al trattamento sanzionatorio, sul punto la sentenza impugnata si è diffusamente espressa, osservandosi che il Platè aveva conseguito l'incarico sulla base della falsa allegazione del conseguimento della laurea in medicina e aveva percepito un laute compenso; per di più esponendo la Regione Lombardia all'azione risarcitoria promossa dai dipendenti giudicati non idonei.

La gravità del fatto e l'intensità del dolo apprezzata dai giudici di merito giustifica appieno la determinazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale.

3. Anche le doglianze circa la legittimazione delle parti civili appaiono infondate.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, è priva di rilievo la considerazione per cui il reato di cui all'art. 348 c.p. tutela l'interesse della pubblica amministrazione e che dunque soggetto passivo del reato possa essere solo lo Stato.

Ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria non conta chi sia soggetto passivo del reato ma chi da esso sia danneggiato, a norma dell'art. 185 c.p.

In concreto, a ragione l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha, quale organo rappresentativo degli interessi degli iscritti, lamentato un danno dal reato commesso dal Platè, essendone derivata, in primo luogo, una lesione degli interessi patrimoniali dei medesimi, esposti alla concorrenza professionale di un soggetto non abilitato, e screditati nel loro status professionale a causa dell'attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza tecnica previsti dalla legge; in secondo luogo, una diretta lesione all'immagine dell'ordine, che ha subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata (in questo senso, sia pure nel quadro di una giurisprudenza penale non consolidata, Cass., sez. VI, u.p. 1<sup>o</sup> giugno 1989, Monticelli, citata dalla sentenza impugnata, cui *adde* Cass., sez. VI, u.p. 30 gennaio 1998, Marazzi, e, per gli enti territoriali, Cass., sez. VI, 4 ottobre 2004, Aiello; per la giurisprudenza civile in tema di risarcibilità di danno non patrimoniale agli enti, v. tra le altre, sent. n. 11600/2002, 2367/2000, 12951/1992, 7642/1991).

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia che si erano costituiti parti civili nel procedimento penale, va osservato che non

sussiste alcuna sovrapposibilità tra la causa di lavoro da loro esperita nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni derivanti dalla contestata procedura di selezione: le due azioni differiscono nel soggetto convenuto, nella *causa petendi*, e nel *petitum*. Nella causa esercitata davanti al giudice del lavoro, a quanto è dato desumere dagli atti, i dipendenti addebitavano alla Regione la responsabilità di una selezione sfavorevole effettuata attraverso procedure non regolari, in quanto colpevolmente affidate a un soggetto non abilitato e chiedevano il relativo ristoro retributivo; nella presente, essi chiedono all'imputato il risarcimento, di natura non patrimoniale, derivante dalla sofferenza subita per essere stati esaminati da persona non idonea.

Non sussiste dunque all'evidenza un *bis in idem* e neppure la preclusione derivante dall'art. 75 c.p.p.

4. Al rigetto del ricorso consegue ex art 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle parti civili comparse nel presente grado delle spese qui sostenute, che si stima equo liquidare, avuto riguardo alla natura della causa e alle questioni dedotte dall'imputato, quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in euro 4.450, di cui euro 4.000 per onorari e, quanto a San Martino Pietro, in euro 2.225, di cui euro 2000 per onorari, oltre IVA e CPA sulla misura degli onorari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili costituite le spese del grado, che si liquidano quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia in euro 4.450 di cui euro 4.000 per onorari e quanto a San Martino Pietro in euro 2.225 di cui euro 2000 per onorari, oltre IVA E CPA come per legge.

Così deciso addì 5 giugno 2006.  
Il Consigliere estensore

## L'ATTESA E IL SOGNO. IL SOGNO DI PENELOPE

di

Anna Maria Bellussi\*

\* Presidente del Laboratorio di Studi Interdisciplinari sul Mito e sulla Fiaba.

Il fascino della poesia omerica deriva – a mio vedere – oltre che dal melos che effonde e dalla miriade di vicende che propone, anche dalla modernità di alcune problematiche che suggerisce, problematiche cui è ascrivibile, senza dubbio, un risvolto giuridico, o meglio, meta-giuridico.

Nella vicenda di Penelope, che ricorderò appresso, risalta come Ulisse, ritornando ad Itaca, tendesse alla ricostruzione di un ordine peculiare del passato, Telemaco che si era messo per mare alla ricerca del padre, inseguisse un'ipotesi di ordine da innestare nell'avvenire, mentre Penelope, con i suoi giochi di potere, ben rappresentasse lo *ius in civitate positum*, nella concretezza del presente.

Ma vediamo, dunque, quali realtà e quali sogni guidassero la mano di Penelope.

Li possiamo ritrovare nei canti XVIII° e XIX° dell'Odissea.

Il fatale errare dell'itacese si è concluso ed egli è riuscito a rientrare, finalmente, nella sua isola petrosa; è un ritorno nel segno dell'anonimato; nessuno lo riconosce perché gli anni e le vicissitudini lo hanno trasformato e perché egli stesso preferisce differire il riconoscimento: molte cose vuol comprendere che sono accadute nella reggia, durante la sua assenza.

Ma se queste sono le ragioni esplicite del silenzio, c'è una motivazione più profonda e più intrinseca all'opera che lo determina.

Il XIX° canto è infatti lo scenario dei sogni e non solo perché Penelope costruisce qui una suggestiva

allegoria del sogno, ma anche perché è lo spazio nel quale la visione onirica diventa "Deus ex machina" per illuminare la vicenda. In tal modo Omero viene a confermare l'importanza che gli antichi ascrissero a questa esperienza rivelatrice, a loro avviso, di molte verità.

Solo così si giustifica infatti la frequenza con cui questo topos letterario compare nella produzione classica e, soprattutto, la fitta schiera di compositori di trattati oniromantici.

Fra tutti ricordo Artemidoro (II secolo dopo Cristo) che, nel suo "Libro dei Sogni", distinse l'*Onar* dall'*Enypnion*.

L'*Onar* è un sogno profetico, cioè è un indizio di ciò che accadrà, mentre l'*Enypnion* porta alla luce ciò che esiste già, è un indizio delle passioni dell'anima e del corpo e si costruisce tramite i "residui diurni".

Assai più interessante – a mio avviso – quest'ultimo, anche alla luce degli studi sulla psicologia del profondo.

Ulisse al suo rientro, dunque, non svela subito la propria identità per consentire che sia il sogno a preannunciare in qualche modo il suo arrivo. E Penelope, in effetti, una notte sogna... Perché Ulisse ha fatto questa scelta? Delicatezza di un uomo che si è preoccupato di non causare un'emozione troppo immediata e violenta alla propria sposa? Timore di non essere ben accolto o di dover riconquistare il proprio legittimo ruolo? Certo all'immagine tradizionale di una Penelope che si è consumata nella lunga attesa e che ha tempo-reggiato con i Proci, aspiranti alla sua mano ed al suo regno, tessendo e disfacendo un'interminabile tela, si addice di più la prima ipotesi ed il sogno appare quindi come un onar simbolico che profetizza l'evento. Ma, per comprendere meglio, sarà bene ricostruire il contenuto onirico.

Nel XIX° canto è Penelope stessa che lo narra; il sogno la ha turbata profondamente ed ella, traducendo le immagini in parole, spera di attutire l'intensità ossessiva con cui si ripresentano a lei.

Lo scenario è tranquillo, domestico. Penelope è intenta a guardar compiaciuta, le sue venti oche che, in una piccola corte interna al palazzo, si nutrono di biondo grano quando un'aquila, possente e curvorostrata, calandosi dall'alto monte vicino, piomba sugli animali e frange loro la cervice. Piange Penelope atterrita, emettendo gemiti e lamenti, ma l'aquila, posatasi su uno spiovente del tetto, parla con voce umana e la rassicura, spiegando che le venti oche rappresentano la schiera dei Proci, mentre l'aquila è il suo sposo stesso che verrà a cacciare i pretendenti da Itaca. Ma la donna piange ancora.

Dovrebbe essere un onar consolatorio, perché allora ha destato tanto turbamento nel suo cuore?

Un dubbio si insinua in chi legge: Penelope desiderava davvero il ritorno di Ulisse? Nel sogno era sgomenta per la morte delle sue oche o per il ritorno del marito? Questo dubbio può essere stato favorito, certo, dagli scritti di alcuni autori (Pausania, VIII 12,5 e Cicerone: e Natura Deorum) i quali negarono che Penelope fosse rimasta fedele ad Ulisse ed, accusandola di essersi unita con ciascuno dei pretendenti a turno, narrarono che il frutto di quella libertà sessuale era stato il mostruoso dio Pan.

Un'altra riflessione, invece, suscita in me qualche perplessità sull'argomento.

Penelope era andata sposa ad Ulisse quand'era poco più che fanciulla: la sua bellezza aveva conquistato l'uomo a tal punto che egli, pur di averla, aveva escogitato uno stratagemma, complice lo zio di lei, Tindareo.

Narra l'aneddotica che Icaro, il padre, fu colto subito da presen-

timenti amari: sarebbe stata felice l'aristocratica figlia della città di Sparta, una volta trapiantata su un'isola montagnosa da un provinciale che, pur dotato di ingegno fervido, aveva però l'animo di un avventuriero? Ed il giorno delle nozze aveva rincorso il carro nuziale, supplicando la figlia di ritornare a casa con lui. Ma la saggia Penelope aveva seguito il suo sposo.

In effetti l'unione non era stata infelice; era nato un bambino, Telemaco, ed il mito della felicità coniugale aveva cominciato a diffondersi, quel mito che in seguito si sarebbe rafforzato attraverso il racconto omerico del thalamos dell'ulivo.

Poi scoppiò la guerra di Troia e seguì la peregrinatio di Ulisse. Se la separazione iniziale era stata penosa per la donna, la reggenza presto l'assorbì e la sua capacità di conduzione la gratificò.

In Itaca Penelope ricreò una forma di matriarcato che era un atavico retaggio dell'età preolimpica e che aveva radici profonde nella psiche femminile.

La sua esistenza aveva trovato, così, un significato nuovo e forse la ripagava dello strappo dall'affascinante centro miceneo, da cui era stata tratta sposa. Ecco perché aveva escogitato l'espedito della tela: non avrebbe certamente permesso ai Proci di privarla della sua autonomia!

In questo frangente della sua vita compare il sogno della strage delle oche, in cui Ulisse stesso, l'aquila, le diede notizia del suo prossimo ritorno.

Chissà quale ridda di sentimenti si scatenò nell'animo della donna a quell'annuncio: commozione, tensione per l'attesa di un evento che avrebbe mutato la sorte sua e del figlio, timore di essere inadeguata nel riannodare un rapporto di coppia interrottososi quando lei era nel fulgore della giovinezza, paura di perdere le prerogative acquisite durante la reggenza....

E' di questa inquietudine profonda che si strutturò - io credo - il sogno che Penelope narra nel XIX° canto dell'Odissea.

Ma in questo caso il sogno non si configura più come una profezia; non è affatto un onar consolatorio, è un eypnion che, pur attraverso le maglie della censura, rivela quelle tensioni che, in stato di veglia, la donna non avrebbe confessato neppure a se stessa.

Le prerogative acquisite l'avevano condotta, infatti, ad un'autonomia che ora le sarebbe stato difficile dismettere ed ella temeva il conflitto interiore che ne sarebbe derivato.

Il sogno rivela quindi - in particolare - un'esigenza di emancipazione femminile, un bisogno di affermare la propria capacità decisionale anche oltre le pareti del gineceo.

Di questa stessa esigenza ci è testimone anche Melusina, fata di età medioevale, nata dalla fantasia popolare, ma storicizzata da Jean D'Arras nel "*Livre de Mélusine en prose, ou la noble histoire de Lusignan*".

L'affascinante e saggia Melusina, innamoratasi di un mortale, decide di abbandonare il suo mondo incantato per vivere tra gli uomini e portare felicità e benessere non solo al suo amante e alla sua discendenza (il casato dei Lusingano), ma anche agli abitanti della regione in cui abiterà: è consapevole, infatti, che la prosperità è un fatto sociale.

E mentre le altre donne, come è costume dell'epoca, attendono solo alla loro casa, ella progetta e costruisce strade, ponti, piazze e pozzi d'acqua chiara...

Così la vita si espande e nell'immaginario medioevale Melusina diventa simbolo di feconda produttività.

E' la fata faber!

Mito e fiaba propongono quindi la stessa atavica esigenza di un'emancipata fattività femminile.

## LE BABY GANGS

di

Massimiliano Ferrario

\*Psicologo, Socio Ordinario AIPG

Gli ultimi episodi di cronaca hanno ormai definitivamente confermato la presenza, anche nel nostro Paese, di un fenomeno già ampiamente diffuso sia in altri Stati europei sia soprattutto negli Stati Uniti d'America; quello della devianza di gruppo tra minori, meglio conosciuto dall'opinione pubblica come il fenomeno delle *baby gangs*.

Negli U.S.A. tale fenomeno è ormai già documentato da anni, tanto che è addirittura nato un osservatorio permanente, il National Youth Gang Center, dal cui lavoro è emerso che sul territorio statunitense sono oggi presenti oltre 24.000 bande violente e più di 800.000 giovani coinvolti. Emerso all'inizio degli anni '50, il fenomeno, si è rapidamente diffuso subendo variazioni nel corso degli anni, ma confermandosi come vero e proprio problema sociale a partire dagli anni '80-'90 da quando le *juvenile gangs* si sono infiltrate nelle scuole americane e si sono strutturate come vere e proprie organizzazioni, sempre più violente, di stampo criminale, per lo più legate al traffico di droghe; crack in particolare.

È evidente che, sulla base delle notizie riportate dai media, il fenomeno in Italia non sia arrivato a tali livelli di gravità, tuttavia sta assumendo nell'ultimo periodo una sempre maggiore pericolosità sociale, da qui la necessità di approfondirne la conoscenza, in modo da intervenire a livello preventivo per bloccarne o quantomeno attenuarne l'evoluzione.

Mentre negli Stati Uniti le bande minorili devianti sono legate ormai alla criminalità organizzata, in Italia, tali bande, nascono per lo più come gruppi di tre o quattro adolescenti e

preadolescenti, compagni o ex compagni di scuola, che si uniscono non sulla base di interessi di tipo utilitaristico, ma più che altro, senza una vera e propria progettazione, in un clima dettato da una generale noia condivisa e dalla mancanza di qualsiasi prospettiva ideologica e culturale.

Mentre i reati delle gangs americane sono il frutto di una progettazione e di una politica criminale, gli atti criminosi e delinquenziali dei membri delle bande italiane nascono in modo improvviso nella "mente del gruppo" proposti da quello che viene poi riconosciuto come il leader. Anche quando si tratta di azioni ripetute più volte la decisione è in qualche modo improvvisa, espressione di un impulso irresistibile più che programmato; impulso che di fatto annulla i buoni propositi fatti dopo l'ultimo tentativo; propositi di fatto sostenuti più dalla paura di essere scoperti, che da veri e propri sensi di colpa.

Tra i fattori di rischio, evidenziati in questo caso da ricerche provenienti un po' da tutto il mondo, ma soprattutto dall'America, possono essere considerati: a livello individuale la presenza di un basso controllo degli impulsi, una marcata tendenza all'aggressività ed inadeguate capacità di adattamento ed inserimento sociale; a livello familiare la presenza di un nucleo familiare disgregato e caratterizzato da problemi di abuso di sostanze e alcol e dalla mancanza di una figura maschile di riferimento. La vita dei ragazzi considerabili a rischio è inoltre solitamente caratterizzata dalla frequentazione di ambienti delinquenziali e da ripetuti fallimenti scolastici.

Un importante elemento di confronto tra realtà americana e italiana, invece, riguarda la figura del leader. Nelle bande statunitensi il leader è colui che è ormai inserito da tempo nella vita del gruppo e che è riuscito a ritagliarsi un ruolo di responsabilità all'interno dello stesso. Di fatto il leader è quindi colui che si occupa sia della progettazione delle azioni

criminali, sia di fatto della realizzazione delle stesse. Gli altri membri sono per lo più coinvolti in attività di routine. Le bande italiane sono invece caratterizzate da leaders profondamente diversi da questi appena descritti: sono coloro infatti che stabiliscono le azioni da compiere, ma che in nessun modo sono coinvolti nella loro realizzazione; ad esempio nelle rapine osservano da lontano, mentre negli stupri si astengono dall'atto sessuale. I leaders delle baby gangs italiane hanno quindi la responsabilità psicologica, ma non quella materiale dei reati. La realizzazione di questi è invece lasciata al membro più debole, o al neofita, in una sorta di iniziazione al gruppo. Di fatto in questo modo il leader dimostra, astenendosi dal coinvolgimento attivo all'atto, di non aver nulla da provare al gruppo e di aver anche un maggior controllo dei propri impulsi rispetto agli altri membri. Spetta ai gregari dare queste manifestazioni di virilità e coraggio, e spesso, tali adolescenti, non hanno la forza e, a causa di un'assenza reale di alternative valide, neppure la possibilità di sottrarsi alla richiesta e di mantenere il proprio punto di vista rischiando così l'esclusione dal gruppo. Il ruolo del gruppo è quindi notevolmente rilevante, da soli questi ragazzi non avrebbero il coraggio o la feroce determinazione per compiere atti di tale gravità e simile violenza. È il gruppo che infonde lo spirito necessario, omologa i comportamenti e rende difficile sottrarsi alla prova.

Tutte queste considerazioni devono essere tenute in conto per quanto riguarda la programmazione di adeguate strategie di prevenzione. I giovani membri delle "nostre" *baby gangs* provengono principalmente da realtà sociali e familiari disgregate o quantomeno conflittuali e sembrano cercare nel gruppo una funzione affettiva sostitutiva. In questa ottica gli agiti possono essere visti come la denuncia del tentativo autocurante dell'adolescente, cui il gruppo di fatto non può sopperire.

In quest'ottica quindi l'atto delinquenziale non ha di per sé la funzione di scaricare la tensione ma semmai quella di eccitare e di rinforzare il legame con il gruppo per tentare di raggiungere un'immagine di sé adeguata.

Dal momento che uno dei principali fattori di rischio è quello relativo alla provenienza da un ambiente familiare svantaggiato, destrutturato e conflittuale, allora, in un'ottica preventiva, gli sforzi maggiori dovrebbero essere rivolti al potenziamento delle strutture e degli ambienti extra familiari. Questo vuol dire anche impegnarsi nella creazione di spazi non solo ideologici, ma anche fisici, che siano utilizzabili dagli adolescenti. Del resto una delle caratteristiche delle bande è proprio quella di avere un territorio di appartenenza.

L'utilità di questi spazi risiederebbe nella possibilità poi di promuovere e valorizzare, al loro interno, attività creative, espressive e di socializzazione, dato che un altro dei fattori di rischio per questi ragazzi consiste proprio nella difficoltà di un adeguato inserimento sociale. Interventi di questo tipo andrebbero quindi proposti all'interno di strutture che i ragazzi già frequentano, come ad esempio le scuole, ma non solo. Infatti, oltre a potenziare quelli che si potrebbero definire gruppi formali, quindi in cui esiste, comunque, una figura adulta di riferimento, si dovrebbe tentare anche di sviluppare e potenziare i gruppi informali, in cui invece la figura adulta non compare. Del resto l'importanza del gruppo dei pari in adolescenza è ormai ben conosciuta, dal momento che esso assume un ruolo centrale nell'assunzione dell'identità dell'adolescente. Questo inoltre in relazione al fatto che, nella maggioranza dei casi, i ragazzi cedono alla spinta del gruppo sia per la mancanza di alternative valide, sia per non rischiare di essere etichettati con l'infamante accusa di dipendere dagli adulti e quindi di essere visti come bambini.

Oltre a pensare però alle ipotetiche strategie preventive del fenomeno, bisogna però considerare la posizione di coloro che invece hanno già commesso dei reati, per i quali sono stati fermati ed arrestati. Se si parte dall'idea che l'agito di questi ragazzi, più o meno grave, sia da valutare entro un'ottica comunicativa, come un segnale di disagio e di malessere, nel tentativo di assumere un comportamento d'adulto, allora diviene evidente come la responsabilità del ragazzo non è più da considerare come l'elemento necessario per la pena ma semmai il punto di arrivo del processo penale. In quest'ottica il processo deve rappresentare il punto di inizio per una corretta acquisizione della responsabilità, quindi assolvere a compiti di crescita. In questo senso è possibile pensare ad esempio la "messa alla prova" in seguito alla sospensione del processo (art. 28 D.P.R. n.448/1988), come un valido strumento per il recupero del minore. In una personalità in crescita come quale è quella del minore, infatti, il singolo atto non può essere di per sé considerato indicativo di una scelta deviante. Questo non vuol dire evitare che il ragazzo o il gruppo non paghi per il reato commesso, ma che la situazione processuale stessa possa diventare occasione di crescita, e non di interruzione, dei processi di crescita del minore, puntando invece su un suo eventuale recupero sociale.

Purtroppo bisogna tenere in considerazione che questa procedura non può essere adottata per determinate fasce di popolazione, come quella dei minori stranieri extracomunitari e nomadi, ad esempio, per i quali non è possibile reperire le risorse del contesto familiare ed ambientale di appartenenza, elemento necessario alla possibilità di applicazione della "messa alla prova". La condizione di questa particolare fascia di minori è invece da tenere in particolare attenzione, in quanto, come dimostrano le ultime ricerche, il fenomeno delle *baby gangs* italiane è particolarmente legato a questa popolazione, so-

prattutto nelle città del nord Italia. Le problematiche relative ai minori extracomunitari possono essere raggruppate in due gruppi; quella del vuoto d'identità, tipico dei ragazzi di prima generazione, che appena arrivati in Italia si scontrano con una realtà culturale economica e sociale ben diversa da quella d'origine, e che si ritrovano inseriti in circuiti devianti in quanto questi sono quelli che più facilmente gli permettono di guadagnare più velocemente soldi. Per quanto riguarda invece il secondo gruppo, quello dei ragazzi di seconda generazione, questi pagano il peso del biculturalismo, già inseriti fin da piccoli in una nuova cultura, che però si scontra con quella dei propri genitori immigrati anni prima nel nostro Paese. Per loro il lavoro di ridefinizione dell'immagine di sé è oltremodo faticoso, soprattutto se viene meno la capacità normativa ed educativa della famiglia d'origine. Evidente è, quindi, che per questi ragazzi si dovrebbe lavorare in un tentativo di integrazione sociale e culturale.

#### BIBLIOGRAFIA

Australian Institute of Criminology (2002). "Understanding Youth Gangs". N. 237

Australian Institute of Criminology (2000). "Young people and gangs". N. 167

Berzano L. (1997). "Giovani e violenza: comportamenti collettivi in area metropolitana". Ananke.

Cloward R.A. & Ohlin L.E. (1968). "Teoria delle bande delinquenti in America". Laterza. Roma.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (2000). "Risoluzione 7-00879 Cavanna Scirea: Forme di violenza di gruppo da parte dei minori (baby-gangs)".

De Leo G. (1998). "Psicologia della responsabilità". Laterza, Bari.

De Leo G. & Patrizi P. (1999). "Trattare con adolescenti devianti". Carrocci.

De Leo G. "Intervenire sulla famiglia (in tema di bande minorili)".

De Nicola A. (2000). "Piccole gang, forte disagio". Polizia Moderna. Anno LII; Numero 2.

Fornari U. (2004). "Trattato di psichiatria forense". Terza edizione. UTET.

Giacca F. (2003). "La devianza minorile tra definizione, priorità e prospettive". Telematic Journal of Clinical Criminology.

Klein M.W. (1995). "The American street gang: its nature, prevalence, and control". Oxford University press.

Maggiolini A. & Riva E. (1999). "Adolescenti Trasgressivi: le azioni devianti e le risposte degli adulti". Franco Angeli.

Maggiolini A. (2002). "Adolescenti delinquenti: l'intervento psicologico nei servizi di giustizia minorile". Franco Angeli.

Maggiolini A. "Lo sviluppo della responsabilità". Adolescenza e psicanalisi. Anno1; Numero 2.

Maggiolini A. "Il trattamento degli adolescenti antisociali nei servizi della giustizia minorile".

North Carolina Department of Crime Control and Public Safety. "What is a gang?" in "Perception of youth crime and youth gangs: a statewide Systemic investigation". North Carolina Department of Justice

Novelletto A. & Biondo D. & Monniello G. (2000). "L'adolescente violento: riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale". Franco Angeli.

Office of Justice Programs (2002). "Responding to gangs, evaluation and research". U.S. Department of Justice.

Office of Justice Programs (2002). "Young woman in street gangs: risk factors, delinquency and victimization risk". In Office of Justice Programs (2002). "Responding to gangs, evaluation and research". U.S. Department of Justice.

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (1998). "Youth Gangs: an overview". U.S. Department of Justice.

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (2001). "Female Gangs: a focus on research". U.S. Department of Justice.

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (2006). "Highlights of the 2004 National Youth Gang Survey". U.S. Department of Justice.

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (2006). "National youth gang survey 1999-2001". U.S. Department of Justice.

Palmonari A. (1993). "Psicologia dell'adolescenza". Il Mulino.

Saottini C. "La funzione del gruppo per i ragazzi che commettono reati".

Scardaccione G., Merlini F. (1996), "Minori, famiglia giustizia.

L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile". Edizioni Unicopli, Milano.

Scarvaglieri R., Martini A. (2005), "Reati minorili: problematiche e prevenzione". Telematic Journal of Clinical Criminology.

Riva E. "I reati degli infraquattordicenni: il significato affettivo della risposta degli adulti".

Torre A.T. (2005). "Il fantasma delle bande. Genova e i latinos" contributo per la sessione. "Ritratti. Processi di identificazione dei giovani immigrati". VIII Convegno Nazionale dei centri Interculturali. Reggio Emilia, 21 Ottobre 2005.

### NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

In ricordo del **Prof. Gaetano De Leo**, pioniere della Psicologia Giuridica nonché ex Vice Presidente della Nostra Associazione, ci uniamo nel rammarico e nel dispiacere per aver perso uno scienziato della Psicologia Giuridica e della Criminologia, per il prezioso contributo che ci ha dato e per quello che avrebbe sicuramente continuato a dare se non fosse venuto a mancare precocemente.

#### ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

##### Comitato di Redazione

Paolo Capri, Luisella de Cataldo,  
Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma  
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343  
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it  
www.aipgitalia.org

Segreteria:

lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì  
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio  
Finito di stampare il 5 marzo 2007